



COMUNE DI PRECI

(Provincia di Perugia)

UFFICIO TECNICO - SETTORE OO.PP.

All.A) a D.D. 81 del 13.4.2018 r.g.169

OGGETTO: Disciplinare per l'occupazione di sottosuolo pubblico in Preci frazione Castelvecchio fg. 9 ptt. 253 - 252 (con tubazioni per il passaggio dell'acqua ad uso del proprio fondo distinto al catasto al foglio 9 particelle 246 - 247 - Ditta: Stocchi Marina -

====-°°-====

Per la salvaguardia del pubblico interesse ed il perfetto ripristino della pubblica proprietà, la ditta concessionaria dovrà impegnarsi a sottostare alle seguenti prescrizioni:

1) Gli scavi dovranno essere richiusi nella stessa giornata, previo controllo del dipendente Comunale preposto, ivi compresa la pavimentazione che dovrà essere della stessa natura della preesistente.

2) I lavori dovranno essere eseguiti nell'orario previsto dai contratti di lavoro delle ditte concessionarie (8,00 - 14,00); dovrà essere apposta la segnaletica di rito prevista dal vigente Codice della Strada e non dovrà arrecarsi impedimento alla circolazione stradale, prima dell'inizio dei lavori, che dovrà essere comunicato tempestivamente al Comune, dovranno essere acquisite le autorizzazioni a carattere urbanistico e/o ambientale previste dalle vigenti disposizioni in materia.

3) Le tubazioni dovranno essere collocate alla profondità minima di cm. 80, ricoperto per almeno cm. 20 con sabbia fine; a cm. 30 dal piano di campagna dovrà essere posto apposito nastro segnalatore;

4) La pavimentazione dovrà essere preventivamente tagliata con idonea macchina e, nelle zone ove sia risaputa la presenza di altre reti tecnologiche, gli scavi dovranno essere eseguiti completamente a mano, usando la massima accortezza, onde evitare danni di qualsiasi natura.

5) La concessione sarà rilasciata in forma provvisoria, per la durata di anni due prorogabili a richiesta, e tramutata in atto definitivo a lavori ultimati previo accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale del rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare.

6) Durante l'esecuzione dei lavori in parola rimarrà a carico della ditta concessionaria ogni responsabilità civile e penale, per danni che dovessero essere comunque subiti da persone e/o cose transitanti in strada; ugualmente a carico della ditta concessionaria rimarrà la responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose dovute ad

imperfezione nella esecuzione dei lavori sino a che, decorsi i due anni non sia stata accertata l'ultimazione dei lavori.

7) Nel corso del citato biennio, qualora la pavimentazione stradale a seguito dei lavori intrapresi dal concessionario dovesse presentare ammaloramenti, cedimenti, degradazioni o quanto altro, il concessionario medesimo dovrà provvedere alla normalizzazione della apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, telegrafica o epistolare; in caso di mancato o deficitario intervento l'Amministrazione provvederà direttamente, comunicando il rendiconto della spesa ad ultimazione dei lavori.

Preci, li

IL RICHIEDENTE

IL CONCESSIONARIO